



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BORGONOVO	DANIELA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CASSONE	ADRIANA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONTERISI	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3132/2015  
depositato il 05/05/2015

- avverso la sentenza n. 230/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
CREMONA

contro:

COMUNE DI ISOLA DOVARESE

difeso da:

AVV. LOCATI MARCO PIETRO

VIA DEI PELLEGRINI N 24 20122 MILANO

proposto dagli appellanti:

UNICREDIT LEASING SPA

VIA LIVIO CAMBI 5 20151 MILANO MI

difeso da:

DR. CERNUSCHI STEFANO

C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER

PIAZZALE CADORNA 6 20100 MILANO MI

difeso da:

DR. FOSSATI DANIELE

C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER

PIAZZALE CADORNA 6 20100 MILANO MI

difeso da:

DR. FRANCHI MARCO

C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER

PIAZZALE CADORNA 6 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 3132/2015

UDIENZA DEL

21/12/2015 ore 09:30

N°

1599/2016

PRONUNCIATA IL:  
21 dicembre 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
17 marzo 2016

Il Segretario

Agostino Palumbo





(segue)

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 3132/2015

UDIENZA DEL

21/12/2015 ore 09:30

**difeso da:**

DR. TAGLIORETTI MARCO  
C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER  
PIAZZALE CADORNA 6 20100 MILANO MI

**difeso da:**

DR. TARGA PAOLO GUALTIERO  
C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER  
PIAZZALE CADORNA N. 6 20100 MILANO MI

**difeso da:**

DR. TODISCO ROBERTO  
C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER  
PIAZZALE CADORNA 6 20100 MILANO MI

**difeso da:**

DR. TROTTER MARCO  
C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER  
PIAZZALE CADORNA N. 6 20100 MILANO MI

**difeso da:**

DR. TROTTER MASSIMO  
C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER  
PIAZZALE CADORNA 6 20100 MILANO MI

**difeso da:**

DR. VENEGONI FABIO MARIA  
C/O STUDIO ASSOCIATO TROTTER  
PIAZZALE CADORNA N. 6 20100 MILANO MI

**Atti impugnati:**

DINIEGO RIMBORSO IMU 2012

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso alla CTP di Cremona (sped. 20.05.2013) Unicredit Leasing spa, già Locat spa, impugnava il provvedimento, n. 1099/2013, con il quale il Comune di Isola Dovarese (CR) respingeva l'istanza di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 relativamente ad un complesso immobiliare (compendio aziendale) concesso dalla medesima in leasing finanziario ad Europea spa, con contratto stipulato il 14.12.2006 e risolto per inadempimento in data 11.02.2012. Insisteva per il diritto al rimborso deducendo di aver erroneamente versato l'IMU 2012 in realtà non dovuta in quanto, stante la mancata riconsegna dell'immobile, per il suddetto anno l'imposta gravava sulla locatrice.

Con sentenza n. 230/02/14 (dep. 11.11.2014) l'adita CTP rigettava il ricorso e compensava le spese, sostanzialmente ritenendo che il diniego era legittimo perché la mancata riconsegna non faceva venir meno l'obbligo tributario in capo alla proprietaria, legittimata a rientrare nel pieno possesso del bene e a pretendere il rimborso dell'imposta a titolo di indennizzo/risarcimento previsto nel contratto di leasing.

La società contribuente propone appello censurando la sentenza per non aver considerato che per i beni immobili concessi in locazione finanziaria le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU -contenute nel D.M. 30.10.2012 del MEF- al punto 1.4 prevedono che in caso di risoluzione anticipata del contratto, grava anche sul locatario l'onere di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene; conseguentemente il locatario, che non osserva l'obbligo di riconsegna al locatore e continua a beneficiare del godimento del bene, rimane obbligato al pagamento dell'IMU fino all'adempimento del suddetto obbligo giacché la perdita di soggettività in capo al locatario è collegata alla riconsegna del bene. Chiede che, in riforma della sentenza, si dichiari nullo o si annulli il provvedimento di diniego impugnato e si condanni il Comune al rimborso; vinte le spese dei due gradi.

Il Comune di Isola Dovarese resiste ribadendo che dalla data di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, soggetto

passivo dell'imposta torna ad essere la società concedente; Argomenta e conclude per la correttezza e conferma della sentenza, vinte le spese. Con successiva memoria illustra ulteriormente le proprie ragioni.

Il gravame è stato deciso all'odierna udienza di trattazione tenutasi in forma pubblica.

Reputa la Commissione che l'appello della società contribuente sia infondato e non meriti di essere accolto per i motivi sotto esposti.

Alla stregua dell'art. 9, co 1, Dlgs. n. 23/11, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo dell'IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

A questa stregua, nelle ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria venga risolto prima della scadenza, a decorrere dalla data della risoluzione anticipata l'IMU è dovuta dalla società di leasing, indipendentemente dalla riconsegna dell'immobile, a nulla rilevando in senso contrario l'onere - gravante solidalmente sulla società di leasing (nuovo soggetto passivo del tributo) e sul locatario, detentore senza titolo - della comunicazione/dichiarazione ai fini IMU da effettuare entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene risultante dal relativo verbale.

L'impugnata sentenza ha correttamente applicato la disciplina normativa in materia e va pertanto confermata.

Poiché sulla questione di diritto dibattuta la giurisprudenza di merito non è univoca e manca giurisprudenza di legittimità, appare giustificato compensare le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Milano, 21.12.2015.

Il Giudice rel. est.

Il Presidente